

AUMENTO DELL'IVA ORDINARIA DAL 21% AL 22% A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2013

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Premessa - L'aumento dell'Iva dal 21% al 22% è ormai inevitabile. Con la paralisi dell'azione del governo non può essere approvato l'apposito decreto legge che prevede lo slittamento al 1° gennaio 2014. Secondo la legge ora in vigore "a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%" (articolo 40 comma 1 - ter D.L. 6 luglio 2011 n. 98).

Mancato rinvio - Si allontana ormai definitivamente la possibilità di far slittare al 1° gennaio 2014 l'aumento di un punto dell'Iva ordinaria passando dall'attuale 21% al 22%. Per bloccare l'aumento dal 1° ottobre sarebbe necessaria la modifica dell'art. 40 comma 1 - ter del D.L. 98/2011 per opera di un Decreto legge da approvare dal Governo e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro domani (i Decreti legge possono infatti entrare in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Ma vista la situazione attuale dell'esecutivo sembra pressoché impossibile che possa avvenire, nei tempi necessari, l'approvazione del provvedimento in questione.

Fatture e scontrini - Con l'entrata in vigore dell'aumento deve essere modificata l'aliquota Iva ordinaria ai fini dell'emissione delle fatture fiscali, per le quali l'Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un'apposita colonna relativa all'aliquota Iva del 22%.

Cessione di beni - La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l'aumento dell'aliquota Iva al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.p.r. 633/72: "Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione".

Per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

Per individuare il momento della consegna si fa presente che questa si verifica:

1. quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, il quale viene fisicamente in possesso del bene stesso;

ovvero

2. quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per disporre della cosa venduta.

Inoltre:

se il cedente cura il trasporto dei beni,

- ✓ la consegna si considera effettuata quando gli stessi entrano nella disponibilità del cliente, ad esempio presso il suo deposito.

se il cedente consegna i beni direttamente a terzi,

- ✓ la cessione si considera perfezionata "il giorno stesso della consegna o spedizione dei beni a terzi" (circolare 31 ottobre 1974, n. 42).

In caso di spedizione (invio del bene al cliente tramite un vettore):

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

1. se è prevista una clausola cessione "franco magazzino venditore", l'operazione si considera effettuata al momento della consegna della merce al vettore;
2. se è prevista la clausola "franco magazzino acquirente", l'operazione è fiscalmente effettuata al momento dell'arrivo dei beni del magazzino del cliente.

Prestazioni di servizi - Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; quindi l'aumento delle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro oggi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. In ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura e si applica l'aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.

L'art. 6 comma 3 del D.p.r 633/72 dispone che: "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui

sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo

nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime". In linea generale quindi le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene).

Non ha invece alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

La fatturazione anticipata - Secondo il comma 4 art. 6 del D.p.r 633/72: "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".

In base a questa disposizione, dunque, se prima della data di entrata in vigore dell'aumento (1 ottobre 2013) viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura in relazione alla vendita di un immobile che sarà stipulata, ovvero di un bene mobile che sarà consegnato, dopo tale data, sull'importo pagato o fatturato prima si applica la vecchia aliquota.

Il sistema conosce dei motivi di deroga legati alla fatturazione o al pagamento anticipati. In caso di emissione della fattura, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, l'operazione si considera effettuata alla data del documento. Dunque, sia per i beni che per i servizi, l'aliquota del 21% è "cristallizzata" laddove sia stata emessa fattura prima del 1° ottobre 2013. Così come l'aliquota risulta "bloccata" al 21% se l'acquirente ha provveduto al pagamento della cessione/prestazione non ancora effettuata, prima della suddetta data. Ma queste disposizioni in deroga implicano che nel caso di un'operazione regolata con saldo e acconto una parte del corrispettivo totale, perché pagato o fatturato anticipatamente alla variazione di aliquota, risulterà assoggettato al 21% e un'altra parte al 22%

Gli immobili - Per questi beni l'effettuazione dell'operazione è fatta coincidere con il momento della stipula del contratto con cui ne viene trasferita la proprietà. Non assume rilievo, invece, la stipula di un preliminare di vendita. C'è tuttavia da considerare che le compravendite di immobili abitativi sono spesso tassate ad aliquota ridotta (4 o 10 per cento) e dunque, rispetto a queste transazioni, la manovra non produce alcun effetto.

Contributo cassa - L'aumento dell'Iva al 22% non inciderà sulla base imponibile dei contributi integrativi delle Casse professionali (dal 2% al 5%, con rivalsa obbligatoria) o del contributo alla gestione separata

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Inps (4%, con rivalsa da concordare), calcolati sul compenso e sui rimborsi spese (diversi da quelli anticipati in nome e per conto).

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it